

# Studio Tributario e Societario



Tax Flash News

Prassi

N. 12 | Novembre 2024

**Deloitte.**

# In questo numero:

## PRASSI

### Operazioni straordinarie

- Risposta a Interpello n. 217/2024 del 5 novembre 2024: Acquisto di azioni proprie – finanziamento bancario – scissione parziale non proporzionale e asimmetrica della controllante/cedente – art. 173 del Tuir – assegnazione di partecipazioni e liquidità – ritorsi – mancanza – valutazione antiabuso – assenza
- Risposta a Interpello n. 216/2024 del 5 novembre 2024: Conferimenti in regime cd. a realizzo controllato – artt. 175 e 177, co. 2 e 2-bis, del Tuir – partecipazioni – conferimenti contestuali e consecutivi – art. 87 del Tuir – cd. holding period – individuazione – valutazione antiabuso – non sussiste

### Agevolazioni fiscali

- Risposta a Interpello n. 219/2024 del 6 novembre 2024: Start up e PMI innovative – incentivi fiscali – investimenti attraverso Fondi di investimento – soglia di prevalenza – determinazione – artt. 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 e 4 del decreto-legge n. 3 del 2015
- Risposta a Interpello n. 221/2024 del 12 novembre 2024: Credito di imposta investimenti Transizione 4.0 – bene già concesso in comodato – acquisto – requisito della novità – assenza – art. 1, co. 1051 e ss., della legge n. 178 del 2020
- Risposta a Interpello n. 222/2024 del 13 novembre 2024: Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art. 56 del D.Lgs. n. 14 del 2019 – sopravvenienze attive – art. 88, co. 4-ter, del TUIR – applicabilità – condizioni.

# Prassi

## Operazioni straordinarie

### Risposta a Interpello n. 217/2024 del 5 novembre 2024: Acquisto di azioni proprie – finanziamento bancario – scissione parziale non proporzionale e asimmetrica della controllante/cedente – art. 173 del Tuir – assegnazione di partecipazioni e liquidità – ristori – mancanza – valutazione antiabuso – assenza.

Con la risposta ad interpello in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'operazione di riorganizzazione societaria prospettata dagli Istanti – costituita dalla propedeutica revoca della liquidazione della società Alfa e da due successive operazioni consistenti nell'acquisto di azioni proprie da parte della società Beta nei confronti della propria controllante Alfa tramite ricorso ad un finanziamento da parte di un istituto bancario e nella scissione parziale non proporzionale e asimmetrica della controllante/cedente Alfa a favore di una società neocostituita, e finalizzata a garantire la prosecuzione dell'attività economica svolta da Alfa, evitandone la liquidazione, e a separare i destini imprenditoriali dei due gruppi familiari a cui è riconducibile l'attuale compagine societaria di Alfa – non costituisce (sia in relazione ai singoli negozi attraverso i quali verrà posta in essere sia nel suo complesso) una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000, dal momento che non si ravvisa il conseguimento di alcun vantaggio fiscale che possa qualificarsi come indebito.

Infatti:

- con riferimento alla singola operazione di acquisto di azioni proprie, l'Agenzia evidenzia che il vantaggio fiscale indebito non si configura in quanto, visto il coinvolgimento di due soggetti IRES (residenti), sia l'acquisto di azioni proprie che l'ipotetica operazione alternativa distribuzione di un dividendo da parte di Beta ad Alfa producono effetti fiscali sostanzialmente equivalenti;
- con riferimento alla singola operazione di scissione parziale non proporzionale asimmetrica di Alfa, il vantaggio fiscale indebito non si configura in quanto – sulla base di quanto prospettato dagli Istanti – non vi sarebbe la volontà di distrarre risorse finanziarie e disponibilità liquide dall'attività d'impresa, dal momento che ciascuna società coinvolta nell'operazione continuerà a svolgere un'attività commerciale (l'una, attraverso lo sviluppo del proprio comparto immobiliare, utilizzando la provvista in denaro ottenuta mediante la cessione parziale delle partecipazioni in Beta, e l'altra, mediante l'attività di direzione e coordinamento della propria controllata industriale Beta);
- infine, con riferimento alla combinazione delle due predette operazioni consistente nell'ottenimento di disponibilità liquide da parte di Alfa tramite la cessione delle partecipazioni detenute alla stessa Beta al fine di utilizzarle nell'ambito della scissione per assicurare la proporzionalità in termini economici della medesima (ripartendo tale posta tra le società coinvolte), il vantaggio fiscale indebito – in termini di "sfruttamento" della neutralità fiscale prevista dall'art. 173 del TUIR o di mancata tassazione degli eventuali "ristori" tra i soci in caso di scissione "sperequata" (ipotesi che si verifica allorché, all'esito della scissione, non vengono attribuiti ai soci i medesimi valori economici che gli stessi avevano anteriormente ad essa – cfr. risposta ad interpello pubblicata n. 84/2024) – non si configura in quanto non risulta che una simile sequenza di operazioni nel suo complesso violi la ratio di alcuna norma tributaria o principio dell'ordinamento tributario.

Nello specifico, la risposta ad interpello in esame riguarda un quesito anti-abuso con il quale gli Istanti chiedono se la prospettata complessiva operazione rappresenti un'ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 212/2000, in relazione al comparto delle imposte dirette (IRES, IRPEF e IRAP), delle imposte sostitutive sui redditi diversi e/o delle ritenute alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale e, più in generale, sugli obblighi dei sostituti di imposta.

A tal proposito, con riferimento all'operazione di acquisto di azioni proprie, l'Agenzia, sulla base dei seguenti presupposti rappresentati dagli Istanti:

- innanzitutto, l'acquisto di azioni proprie da parte di Beta costituisce un'operazione realizzativa in capo a Alfa, la quale realizza una plusvalenza imponibile che beneficia del regime PEX (sul presupposto che sussistano, come peraltro evidenziato dagli Istanti, tutti i relativi presupposti);
- in secondo luogo, al fine di corrispondere il prezzo di tale acquisto, Beta intenderebbe ricorrere a un finanziamento da parte di un istituto bancario (terzo indipendente rispetto alle parti), garantito con il proprio patrimonio societario; al riguardo, gli Istanti precisano che l'acquisto di azioni proprie realizzata da Beta nei confronti della propria controllante è funzionale a reperire le disponibilità finanziarie necessarie allo sviluppo immobiliare che sarebbe condotto dalla scissa Alfa e che richiede investimenti che, altrimenti, Alfa non potrebbe ottenere a titolo di finanziamento dal sistema bancario attesa la sua bassa redditività attuale, che non consentirebbe flussi sufficienti a garantire gli istituti di credito;

inoltre, viene rappresentato che il capitale utilizzato per l'acquisto delle azioni proprie rimarrà all'interno del circuito societario della scissa e, nel caso venisse distribuito ai soci, sconterebbe l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale del 26% ex art. 5 del D.Lgs. n. 267/1997;

- inoltre, l'operazione alternativa a quella prospettata, consistente nella distribuzione di un dividendo, da parte di Beta alla controllante Alfa (al fine di ottenere il medesimo risultato economico-patrimoniale in capo a Alfa), genererebbe degli effetti fiscali che non sarebbero sostanzialmente così diversi, tenuto conto della "portata" economica complessiva della riorganizzazione in oggetto e considerata anche la circostanza che le azioni proprie acquisite da Beta sono destinate fondamentalmente a essere annullate all'esito delle vicende concernenti il finanziamento ottenuto per il loro acquisto: infatti, in ipotesi di acquisto di azioni proprie, Alfa conseguirebbe una plusvalenza ai sensi dell'art. 87 del TUIR; l'ipotetica, alternativa, distribuzione di dividendi sarebbe imponibile ai sensi dell'art. 89 del TUIR nella misura del 5% del relativo ammontare. Da un punto di vista fiscale, quindi, le due operazioni (acquisto di azioni proprie versus distribuzione di un dividendo) comporterebbero un differenziale, in termini di imposte dovute, "poco significativo nell'economia della riorganizzazione complessiva"; con riferimento agli effetti fiscali sostanzialmente equivalenti a tale aspetto, gli Istanti evidenziano anche la circostanza che le azioni proprie acquisite da Beta sono destinate fondamentalmente a essere annullate all'esito delle vicende concernenti il finanziamento ottenuto per il loro acquisto;

conclude che con riferimento all'operazione di acquisto di azioni proprie (singolarmente considerata) non si ravvisa il conseguimento di alcun vantaggio fiscale che possa qualificarsi come indebito in quanto, nel caso di specie, visto il coinvolgimento di due soggetti IRES (residenti), sia l'acquisto di azioni proprie che la distribuzione di un dividendo da parte di Beta a Alfa producono effetti fiscali sostanzialmente equivalenti: infatti, in capo ad Alfa, la plusvalenza da cessione (delle azioni di Beta) risulta esente da imposizione per il 95% ai sensi dell'art. 87 del TUIR (in presenza dei relativi presupposti), e il dividendo distribuito da Beta è escluso da tassazione per il 95 per cento, ai sensi dell'articolo 89 del Tuir. La presenza di una differenza, stimata in circa [...] euro, tra l'imposizione sulla plusvalenza da cessione di partecipazioni e quella sui dividendi, non appare rilevante ai fini della configurazione di un vantaggio fiscale indebito visto il complessivo valore economico dell'operazione e, nello specifico, delle due operazioni considerate (ossia, [...] euro, nel primo caso, prezzo della cessione delle azioni proprie e, nel secondo, come ammontare del dividendo distribuito).

Con riferimento alla successiva operazione di scissione parziale non proporzionale asimmetrica di Alfa, l'Agenzia precisa innanzitutto che, in linea di principio, la scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell'art. 173 del TUIR, sia per le società coinvolte che per i soci, e che il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie (che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato) non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa; ciò nondimeno, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l'assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale imponibile ai sensi dell'art. 86, comma 1, lettera c), e comma 3, del TUIR attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di "mero godimento", non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale; in altre parole, condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione, con il mantenimento, nel caso specifico, degli investimenti finanziari effettuati. Pertanto, il giudizio favorevole circa la fattispecie rappresentata deve ritenersi subordinato alla condizione che nessun asset societario sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che dalla beneficiaria non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia). L'Agenzia, sulla base di tali premesse, conclude affermando che nel caso in esame non sembra ravvisarsi la volontà di distrarre risorse finanziarie e disponibilità liquide dall'attività d'impresa, dal momento che ciascuna società coinvolta nell'operazione continuerà a svolgere un'attività commerciale (l'una, attraverso lo sviluppo del proprio comparto immobiliare, utilizzando la provvista in denaro ottenuta mediante la cessione parziale delle partecipazioni in Beta, e l'altra, mediante l'attività di direzione e coordinamento della propria controllata industriale Beta).

Infine, con riferimento alla combinazione delle due operazioni (ossia, l'acquisto di azioni proprie e la scissione), l'Agenzia evidenzia che la cessione da parte di Alfa a Beta di una quota di azioni nella stessa Beta è finalizzata a dotare Alfa di disponibilità liquide necessarie per mantenere inalterati i valori economici ottenuti dai soci per effetto della successiva scissione asimmetrica e, dunque, evitare che, nel caso concreto, la scissione si configuri come sperequata (ossia, per evitare che all'esito della stessa non vengano attribuiti ai soci i medesimi valori economici che gli stessi avevano anteriormente ad essa); al riguardo, l'Agenzia rileva che l'ottenimento di disponibilità liquide da parte di Alfa tramite la cessione delle partecipazioni detenute in Beta (alla stessa Beta) al fine di utilizzarle nell'ambito della scissione per assicurare la proporzionalità in termini economici della medesima (ripartendo tale posta tra le società coinvolte) non comporta il conseguimento di alcun vantaggio indebito in termini di "sfruttamento" della neutralità fiscale prevista dall'art. 173 del TUIR o di mancata tassazione degli eventuali "ristori" tra i soci in caso di scissione sperequata (cfr. risposta ad interpello n. 84/2024): ciò in quanto non risulta che una simile condotta nel suo complesso violi la ratio di alcuna norma tributaria o principio dell'ordinamento tributario.

Da ultimo, vi è da rilevare che, in ordine agli interessi passivi derivanti dal finanziamento bancario che Beta intende stipulare

al fine di procedere all'acquisto di azioni proprie, l'Agenzia delle Entrate non esprime la propria posizione in merito alla loro deducibilità o meno in relazione alla connessione di detti interessi passivi con l'attività d'impresa svolta da Beta (al riguardo, infatti, gli Istanti non hanno formulato alcun quesito in merito).

### **Risposta a Interpello n. 216/2024 del 5 novembre 2024: Conferimenti in regime cd. a realizzo controllato – artt. 175 e 177, co. 2 e 2-bis, del Tuir – partecipazioni – conferimenti contestuali e consecutivi – art. 87 del Tuir – cd. holding period – individuazione – valutazione antiabuso – non sussiste.**

Con la risposta ad interpello in oggetto, in tema di c.d. regime a realizzo controllato, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non costituisce una fattispecie di abuso del diritto una serie di conferimenti di partecipazioni contestuali e consecutivi che "sfruttano" il c.d. regime del realizzo controllato: infatti, dalle disposizioni dell'art. 175 e dell'art. 177, comma 2 e comma 2-bis, del TUIR non si rinviene, in linea generale, alcun elemento ostativo alla loro applicazione nel caso di plurimi e successivi (o contemporanei) conferimenti volti ad allungare la catena di controllo di un gruppo societario e/o ad aggregare partecipazioni. Infatti, le richiamate disposizioni non escludono che le stesse possano essere utilizzate nell'ambito di un medesimo progetto di riorganizzazione costituito da più operazioni di conferimento successive e/o contemporanee tra loro; dette previsioni, individuando un valore di realizzo delle partecipazioni oggetto di conferimento (diverso da quello previsto dall'art. 9 del TUIR), consentono, quindi, di "mantenere" latenti le loro plusvalenze (per le minusvalenze, si rinvia alla Risoluzione n. 56/E/2023) o di "indurre" sempre nel rispetto dei presupposti e delle condizioni richiamate dalle singole disposizioni la neutralità fiscale dell'operazione di conferimento, anche laddove le partecipazioni oggetto di conferimento "provengano" da un precedente conferimento in relazione al quale già era stata "indotta" la neutralità ovvero "controllata" l'emersione delle relative plusvalenze.

Nella risposta ad interpello n. 216/2024, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in relazione ad una fattispecie concernente una sequenza di conferimenti di partecipazioni ed ai regimi fiscali a questi applicabili. Nell'istanza presentata dal contribuente (società Alfa) erano presenti due distinti quesiti riconducibili:

- il primo, a un interpello c.d. ordinario interpretativo (ex art. 11, comma 1, lettera a), della Legge n. 212/2000) volto a chiedere l'interpretazione delle previsioni contenute negli artt. 175 e 177 del TUIR in relazione a una serie di conferimenti di partecipazioni societarie effettuati nell'ambito di una medesima operazione di riorganizzazione aziendale;
- il secondo, a un interpello c.d. antiabuso (ex art. 11, comma 1, lettera c), della Legge n. 212/2000) con il quale viene chiesto un parere in merito all'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto ex art. 10-bis della Legge n. 212/2000 per quanto concerne i predetti conferimenti.

La fattispecie in esame riguarda una holding unipersonale (Alfa), costituita mediante il conferimento, in neutralità fiscale ex art. 177, comma 2-bis, del TUIR, da parte di una persona fisica (Tizio o Socio), del 25% di una società operativa (Gamma) ("primo conferimento", nell'istanza), la quale rappresenta l'intenzione di voler attuare una razionalizzazione della struttura partecipativa mediante una riorganizzazione finalizzata al rafforzamento della posizione del Socio e, pertanto, prospetta una serie di conferimenti che coinvolgono le partecipazioni in Gamma; in particolare:

- Alfa intende costituire una nuova società (NH) mediante diversi conferimenti contemporanei di partecipazioni ("secondo conferimento", nell'istanza): oggetto dell'operazione sarebbe, contestualmente, il 25% di Gamma detenuto da Alfa, il 25% detenuto da un'altra holding unipersonale (Beta) e l'1% detenuto direttamente dal Socio. A parere dell'Istante, tale secondo conferimento dovrebbe essere effettuato in neutralità, con applicazione di norme diverse: le società, infatti, utilizzerebbero il regime di cui all'art. 175 del TUIR, che consente di avvalersi del c.d. realizzo controllato (ovvero di considerare come valore di realizzo dell'operazione non il valore normale ma quello attribuito alle partecipazioni in contabilità) ai conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento; il socio persona fisica, invece, applicherebbe il regime di cui all'art. 177, comma 2, del TUIR, che consente di avvalersi del realizzo controllato quando la società conferitaria acquisisce il controllo della società conferita e può essere utilizzato anche da soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditori;
- Alfa rappresenta anche un ipotetico ulteriore conferimento ("terzo conferimento", nell'istanza), indicato nell'istanza come "eventuale-contestuale o successivo" al secondo conferimento, da parte del Socio a favore di Alfa, della quota del 2% delle partecipazioni in NH pervenute allo stesso Socio per effetto di detto secondo conferimento; in relazione al terzo conferimento, Alfa rileva che questo avverrebbe sostanzialmente in "neutralità indotta" secondo le previsioni dell'art. 177, comma 2, del TUIR poiché, tramite il conferimento della predetta quota del 2% in NH, Alfa acquisirebbe il controllo di diritto di quest'ultima.

Con riferimento al quesito ordinario, preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, dal punto di vista fiscale, i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del TUIR; tuttavia, al ricorrere di determinate condizioni, il comma 2 e il comma 2-bis dell'art. 177 del TUIR (entrambi applicabili anche alle persone fisiche non in regime d'impresa) disciplinano lo scambio di partecipazioni realizzato mediante conferimento. Le

previsioni del comma 2 e del comma 2-bis dell'art. 177 del TUIR non delineano un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì stabiliscono un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (il c.d. regime a realizzo controllato); in applicazione di tale criterio, può non emergere alcuna plusvalenza qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni conferite e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria, risulti pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto presso il soggetto conferente delle medesime partecipazioni conferite (c.d. neutralità indotta). Ai soli conferimenti ammessi al regime a realizzo controllato di cui al comma 2-bis dell'art. 177 del TUIR viene richiesto che la società conferitaria, in caso di successiva cessione delle partecipazioni ricevute, potrà avvalersi del regime PEX solo dopo aver maturato un periodo minimo di detenzione (il c.d. *holding period* di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del TUIR) delle partecipazioni di 60 mesi.

Anche l'art. 175 del TUIR prevede un regime a realizzo controllato applicabile nei casi in cui oggetto del conferimento tra soggetti titolari di reddito d'impresa sia una partecipazione di per sé di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Nei casi di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento in cui ricorrono tutti i requisiti di applicabilità sia dell'art. 175 che dell'art. 177, comma 2, del TUIR si ritiene che debba prevalere l'art. 175 del TUIR, in quanto, in quest'ultimo viene in astratto precisato l'ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (deve trattarsi, infatti, di partecipazioni di controllo o di collegamento), mentre, nel comma 2 dell'art. 177 del TUIR, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta, dipendendo dal *quantum* di partecipazioni eventualmente già detenute dalla conferitaria (cfr. Risposta ad interpello n. 552/2021)

Delineato in tal modo il quadro normativo di riferimento e sempre sul presupposto che sussistano i requisiti richiesti dalle predette norme, l'Agenzia delle Entrate ritiene che dalle disposizioni dell'art. 175 e dell'art. 177, comma 2 e comma 2-bis, del TUIR non si rinviene, in linea generale, alcun elemento ostativo alla loro applicazione nel caso di plurimi e successivi (o contemporanei) conferimenti volti ad allungare la catena di controllo di un gruppo societario e/o ad aggregare partecipazioni. Infatti, le richiamate disposizioni non escludono che le stesse possano essere utilizzate nell'ambito di un medesimo progetto di riorganizzazione costituito da più operazioni di conferimento successive e/o contemporanee tra loro; dette previsioni, individuando un valore di realizzo delle partecipazioni oggetto di conferimento (diverso da quello previsto dall'art. 9 del TUIR), consentono, quindi, di "mantenere" latenti le loro plusvalenze (per le minusvalenze, si rinvia alla Risoluzione n. 56/E/2023) o di "indurre" sempre nel rispetto dei presupposti e delle condizioni richiamate dalle singole disposizioni la neutralità fiscale dell'operazione di conferimento, anche laddove le partecipazioni oggetto di conferimento "provengano" da un precedente conferimento in relazione al quale già era stata "indotta" la neutralità ovvero "controllata" l'emersione delle relative plusvalenze.

Per quanto riguarda, inoltre, l'ulteriore quesito formulato da Alfa con il quale è stato chiesto se la regola secondo la quale il requisito temporale (c.d. "*holding period*") per l'applicazione del regime PEX, di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del TUIR, è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello della cessione stessa in relazione alle partecipazioni oggetto di conferimento ex art. 177, comma 2-bis, del TUIR debba essere ancora osservata anche per le partecipazioni oggetto del secondo conferimento (interessate del precedente primo conferimento, ove hanno trovato applicazione le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 177 del TUIR), l'Agenzia delle Entrate precisa che, sebbene effettuato in regime di sostanziale neutralità, il conferimento è evento realizzativo che segna una cesura nel possesso della partecipazione, per cui il termine per l'integrazione del requisito temporale ai fini PEX ricomincia a decorrere da principio; tuttavia, poiché il secondo conferimento non è effettuato ex art. 177, comma 2-bis, del TUIR, il termine rilevante è quello ordinario del primo giorno del dodicesimo mese antecedente alla cessione.

Con riferimento al quesito antiabuso, l'Agenzia delle Entrate si esprime in merito all'eventuale elusività del complesso di operazioni prospettate dall'Istante, concludendo che non è ravvisabile il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, per cui la fattispecie rappresentata non configura un caso di abuso del diritto ex art. 10-bis della Legge n. 212/2000.

## **Agevolazioni fiscali**

### **Risposta a Interpello n. 219/2024 del 6 novembre 2024: Start up e PMI innovative – incentivi fiscali – investimenti attraverso Fondi di investimento – soglia di prevalenza – determinazione – artt. 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 e 4 del decreto-legge n. 3 del 2015.**

Con la risposta ad interpello in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini delle agevolazioni per investimenti in start up e PMI innovative (rispettivamente, art. 29 del D.L. n. 179/2012 e art. 4, comma 9, del D.L. n. 3/2015), non rientrano nella nozione di investimento agevolato di cui all'art. 3 del D.M. 7/05/2019 gli acquisti di azioni o quote di PMI innovative ammissibili mediante compravendita di partecipazioni già detenute da soggetti terzi. Tale modalità di acquisto non solo non rientra tra quelle espressamente contemplate dalla disciplina in esame, ma non sarebbe neppure conforme alla *ratio* della stessa, dal momento che l'acquisto di partecipazioni detenute da soggetti terzi non favorisce né la nascita né lo sviluppo di PMI innovative o di start up innovative. Invero, l'agevolazione di cui all'art. 29 del D.L. n. 179/2012 in materia di start up

innovative e di cui all'art. 4, comma 9, del D.L. n. 3/2015 in materia di PMI innovative si inserisce all'interno di un sistema volto a favorire la nascita e lo sviluppo delle start up e delle PMI innovative. Come indicato anche nella relazione illustrativa al D.L. n. 179/2012, l'intento del Legislatore era quello di predisporre una serie di misure sul fronte delle risorse finanziarie a disposizione delle start up e delle PMI, introducendo incentivi fiscali per incoraggiare gli investimenti da parte di privati e aziende che investono direttamente o per il tramite di società di investimento specializzate.

Nel caso prospettato dall'Istante il riconoscimento dell'agevolazione in parola anche per gli investimenti in PMI innovative effettuata attraverso la compravendita delle relative quote di partecipazione non rispecchierebbe la *ratio* della disciplina agevolativa sopra richiamata, dal momento che l'acquisto di partecipazioni detenute da soggetti terzi non favorisce né la nascita né lo sviluppo di PMI innovative (o di start up innovative).

Di conseguenza, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, ai fini della verifica dalla soglia di prevalenza prevista dal Regolamento del Fondo (70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie) assumono rilevanza solo le partecipazioni ottenute mediante un "investimento agevolato", ossia esclusivamente tramite conferimenti in denaro o aumenti di capitale in start up innovative e/o in PMI innovative (senza considerare le partecipazioni nelle stesse ottenute mediante contratti di acquisto) aventi i requisiti previsti dagli artt. 25 e 29 del D.L. n. 79/2012 e dall'art. 4 del D.L. n. 3/2015, nonché dalle previsioni del DM 7/05/2019.

### **Risposta a Interpello n. 221/2024 del 12 novembre 2024: Credito di imposta investimenti Transizione 4.0 – bene già concesso in comodato – acquisto – requisito della novità – assenza – art. 1, co. 1051 e ss., della legge n. 178 del 2020.**

Con la risposta ad interpello in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non spetta il credito d'imposta Transizione 4.0 (di cui all'art. 1, commi 1051 e ss., della Legge n. 178/2020, così come modificati dall'art. 1, comma 44, della Legge n. 234/2021) per un macchinario acquistato dopo essere stato utilizzato in precedenza, ai fini dell'avvio dell'attività per più di due anni, in forza di un contratto di comodato gratuito (contratto stipulato prima della consegna e del collaudo presso la società acquirente, contenente già un obbligo di acquisto per il comodatario), non essendo in tal caso individuabile un "periodo di prova".

Con la risposta ad interpello n. 221/2024 l'Agenzia delle Entrate ha reso indicazioni in tema di credito d'imposta Transizione 4.0 e bene già concesso in comodato; nel caso di specie, la società Istante afferma di voler beneficiare della citata agevolazione in relazione all'acquisto di un macchinario (complessa linea di trafilatura della gomma) detenuto, inizialmente, in qualità di comodatario e, solo successivamente, di proprietario; il contratto di comodato risulta stipulato all'espresso fine di consentire all'istante di avviare l'attività principale dell'Istante e non prevede alcuna "opzione" di acquisto del macchinario, ma esclusivamente una data (31 dicembre 2023) entro la quale lo stesso sarà acquistato da parte dell'Istante.

Tuttavia, in base alle clausole dell'accordo stipulato con il fornitore, emerge che il periodo in cui ha avuto efficacia il contratto di comodato non può essere assimilato a un "periodo di prova" nei termini indicati nella risposta ad interpello n. 63/2022 (che riguardava un caso di un contratto di comodato gratuito di breve durata e stipulato nell'ambito di un più vasto accordo transattivo mirante a comporre controversie sorte tra le parti su precedenti forniture; nell'ambito della citata risposta, è stato ritenuto che il precedente utilizzo del bene oggetto d'investimento in qualità di comodatario da parte dell'acquirente, senza soluzione di continuità nel suo utilizzo, non influisse sul requisito della novità del bene stesso, in quanto nel particolare contesto contrattuale descritto nell'istanza il periodo del comodato poteva essere assimilato, ai fini agevolativi, ad una sorta di periodo di prova, ad esito del quale il comodante poteva far scattare l'opzione di acquisto, senza che si verificasse alcuna interruzione nell'utilizzo da parte del comodante/acquirente e senza che vi fosse alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del bene) e che detto periodo non può essere ritenuto irrilevante ai fini dell'individuazione del requisito della novità del macchinario, considerato che quest'ultimo viene utilizzato (tramite il contratto di comodato) dallo stesso Istante prima del suo effettivo acquisto (quando, cioè, lo stesso macchinario, che l'Istante si è sostanzialmente impegnato ad acquistare, non è ancora di sua proprietà ma è di un soggetto terzo).

Alla luce di tali elementi, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il macchinario non possa considerarsi come bene "nuovo" al momento del suo acquisto da parte dell'Istante essendo lo stesso bene già stato precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente e quindi, nel caso in esame, non è riscontrabile l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento.

### **Risposta a Interpello n. 222/2024 del 13 novembre 2024: Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art. 56 del D.Lgs. n. 14 del 2019 – sopravvenienze attive – art. 88, co. 4-ter, del TUIR – applicabilità – condizioni.**

Con la risposta ad interpello in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato un quesito concernente un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, di seguito

“CCI”), che porterebbe ad una riduzione di debiti verso terzi e all'emersione di sopravvenienze attive, in relazione al quale l'Istante chiede all'Agenzia delle Entrate se, nel caso in esame, sia applicabile l'art. 88, comma 4-ter, del TUIR che disciplina le sopravvenienze attive derivanti, tra l'altro, dai piani attestati di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942, di seguito “LF”), posto che i predetti piani sono stati trasfusi nell'art. 56 del D.Lgs. n. 14/2019, entrato in vigore il 15 luglio 2022. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, considerato che l'istituto disciplinato dall'art. 56 del CCI persegue la stessa finalità di quello regolato dall'art. 67, comma 3, lettera d), della LF, laddove il contribuente pubblici nel registro delle imprese il piano attestato di risanamento regolamentato dal CCI, le sopravvenienze attive derivanti dall'attuazione del piano stesso possano beneficiare dell'agevolazione di cui al citato comma 4-ter dell'art. 88 del TUIR.

# Contatti

## **Bari**

Corso Vittorio Emanuele II, 60  
Tel. 080 8680801  
Fax 080 8680802

## **Bologna**

Via A. Testoni, 3  
Tel. +39 051 65821  
Fax. +39 051 228976

## **Catania**

Viale XX Settembre 70  
Tel. +39 095 6147211  
Fax. +39 095 6147212

## **Firenze**

Via Pier Capponi, 24.  
Tel. +39 055 2671211  
Fax. +39 055 292251

## **Genova**

Piazza della Vittoria, 15/34  
Tel. +39 010 5317811  
Fax. +39 010 585319

## **Milano**

Via Santa Sofia, 28  
Tel. +39 02 83324111  
Fax. +39 02 83324112

## **Napoli**

Via Riviera di Chiaia 180  
Tel. +39 081 2488200  
Fax. +39 081 2488201

## **Padova**

Via N. Tommaseo, 78/C  
Tel. +39 049 7927977  
Fax. +39 049 7927988

## **Parma**

Via Paradigna, 38  
Tel. 051 65821  
Fax 051 228976

## **Roma**

Via Vittorio Veneto, 89  
Tel. +39 06 489901  
Fax. +39 06 4740131

## **Torino**

Galleria San Federico, 54  
Tel. +39 011 55421  
Fax. +39 011 5620395

## **Treviso**

Viale Fratelli Bandiera, 3  
Tel. 049 7927977  
Fax 049 7927988

## **Varese**

P.zza Montegrappa, 12  
Tel 0332 1858342  
Fax 02 83324112

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., Società Benefit per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento. Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).  
©2024 Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit